



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giudice di Pace di Milano
Sezione seconda civile

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46248/2022 promossa da:

K■■■■■■ H■■■■■, con l'avv. Francesco Lioia e L'avv. Manlio Arnone

attore

contro

Fastweb s.p.a., con l'avv. Margherita Grassi Catapano

Convenuta

Conclusioni delle parti:

per parte attrice:

come da note conclusive.

Per parte convenuta:

come da foglio allegato al verbale di udienza.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 31.8.2022 K■■■■■■ H■■■■■ conveniva in giudizio Fastweb s.p.a. lamentando l'inadempimento contrattuale di quest'ultima per non avere provveduto al trasloco della linea telefonica come contrattualmente stabilito dal precedente domicilio a quello nuovo, e chiedendo la condanna di Fastweb s.p.a. a provvedere in tal senso.

Si costituiva in giudizio Fastweb s.p.a. che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto della domanda.



Nel corso del giudizio le parti valutavano ipotesi transattive.

Parte convenuta provvedeva alla attivazione della linea come previsto contrattualmente.

All'udienza del 25.1.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Dovendosi, quindi, esaminare la fondatezza e l'ammissibilità delle domande e delle difese come proposte

si osserva

Fastweb s.p.a. eccepisce l'incompetenza per materia e valore del giudice adito, poiché, trattandosi di condanna ad un facere, sarebbe competente il Tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c.

L'eccezione è infondata atteso che le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare, non disciplinate autonomamente dal codice di rito, vanno assimilate a quelle relative a somme di denaro e a beni mobili, e l'attore ha fatto la dichiarazione giudiziale di valore contenendo la domanda di condanna entro la competenza del giudice di pace.

Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione avanti al Corecom Lazio, in luogo dell'organismo privato cui parte attrice si è rivolta, appare destituita di fondamento. Il Corecom non ha competenza esclusiva e la parte può scegliere anche un organismo differente presso cui esperire il tentativo di conciliazione (Cass. 26913/2018). Parte attrice ha dimostrato di essersi rivolta ad un organismo accreditato presso AGCOM e di avere lì incardinato la procedura volta a tentare di definire bonariamente la controversia. Parte convenuta non vi prendeva parte.

Pertanto, può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità.

Nel merito si osserva che con l'atto di citazione l'attore ha lamentato il mancato trasloco della linea – richiesto contrattualmente – e l'indebita fatturazione per servizi non erogati ed ha chiesto concludendo la riattivazione dei servizi.

Parte convenuta ha contestato la domanda in quanto confusa e contraddittoria ed ha chiarito che in ogni caso la richiesta di trasloco si era perfezionata correttamente il 19.10.2022 (doc. 2 convenuta); pertanto la fatturazione risultava legittima in quanto la prestazione era stata costantemente resa, dapprima nel vecchio domicilio e, dopo il trasloco della linea, nel nuovo domicilio.

Parte attrice ha confermato all'udienza del 30.11.2022 l'avvenuta attivazione della linea presso il nuovo domicilio come richiesto contrattualmente dalla stessa (pur lamentando che ciò sia avvenuto a seguito e grazie alla notificazione dell'atto di citazione).

Come anche riconosciuto dall'attore deve dichiararsi pertanto cessata la materia del contendere, poiché la domanda si limitava alla richiesta di trasferimento e attivazione del servizio telefonico presso il nuovo domicilio e parte convenuta ha provveduto nel corso del giudizio in tal senso.



L'attore chiede le spese relative al procedimento di conciliazione, cui parte convenuta non ha partecipato, nonché le spese del presente giudizio, e la condanna ex art. 96 c.p.c.

Anche parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.

In ordine a quest'ultima domanda, reciprocamente svolta, deve osservarsi che non ricorrono gli estremi della mala fede e della colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio, né tanto meno sono stati provati danni dipendenti da detta condotta; pertanto le domande vanno rigettate.

In ordine alle spese del giudizio si osserva.

Atteso che il trasloco della linea si è perfezionato in data 19.10.2022, mentre la richiesta risaliva a più di tre mesi prima, ossia al 30.6.2022 (circostanza non contestata dalla parte convenuta); considerato dunque che al momento della proposizione della domanda la prestazione non era ancora stata eseguita; considerato inoltre che, a fronte della allegazione dell'inadempimento da parte dell'attore, parte convenuta, pur essendone gravata, non ha assolto all'onere della prova circa l'esecuzione tempestiva e diligente della propria prestazione, limitandosi a riferire di avere effettuato il trasloco della linea in data 19.10.2022; considerato infine che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di conciliazione promosso dal cliente, la parte convenuta Fastweb s.p.a. deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che ex DM 55/2014 si liquidano in euro 278,00, oltre rimborso forfetario ed oneri accessori previsti per legge.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, spese che ex DM 55/2014 si liquidano in euro 278,00, oltre rimborso forfetario ed oneri accessori previsti per legge.

Milano, 3.11.2023

Il Giudice
dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO

